



Il Giudice,

letti gli atti del procedimento n.6037/2019;

osservato che con l'atto introduttivo del 6/11/2019 il ricorrente ha formulato proposta di piano del consumatore, corredata della documentazione richiesta dagli artt. 9 e 12 bis della L.n.3/2012, ivi compresa la relazione particolareggiata dell'OCC, e l'iter propedeutico alla richiesta omologazione è stato avviato secondo la relativa disciplina;

preso atto che il ricorrente, con le note di comparizione del 18.5.2020, ha formulato la diversa proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;

fissa

per la comparizione del debitore, del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e delle parti interessate, l'udienza dinanzi a sé del 3 Settembre 2020, ore 9,30.

dispone

che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, la proposta ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori almeno trenta giorni prima del termine previsto dall'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012 con le modalità di cui all'art. 10 comma 1 l. cit con eventuali spese a carico dell'istante

dispone

che entro lo stesso termine la proposta ed il presente decreto vengano pubblicati a cura dell'OCC sul sito ufficiale del tribunale di Bari, avvalendosi dello staff di Edicom, con spese a carico dell'istante

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri



conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso.

riserva

all'esito dell'udienza suindicata di fissare altra udienza, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012

Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria al ricorrente e al dott. Tommaso Lillo, con studio in Gioia del Colle, Via De Curtis n.12, nella sua qualità di Organismo di Composizione della Crisi

Bari, 22/5/2020

Il Giudice designato

Raffaella Simone

